



«Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)»



Dal 2005, l'uso di piante e animali geneticamente modificati è vietato da una moratoria, tranne che per scopi di ricerca. La moratoria scade alla fine del 2025. Ora le multinazionali dell'ingegneria genetica stanno aumentando la pressione sui parlamentari e sul Consiglio federale e stanno conducendo una campagna per indebolire le rigorose norme che regolano

l'uso dell'ingegneria genetica. Gli effetti degli organismi geneticamente modificati sono ancora incerti. Con l'iniziativa per la protezione delle derrate alimentari, sosteniamo la libertà di scelta dei consumatori e garantiamo che gli esseri umani, gli animali e l'ambiente rimangano protetti dai rischi dell'ingegneria genetica attraverso regole rigorose.

Lasciare le caselle grigie *non compilare*. – Termine per la raccolta delle firme: 03.03.2026

bd2

NPA:		Comune politico:		Cantone:		Controllo in bianco
N°	Cognome e Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma autografa		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Il Comitato promotore dell'iniziativa provvederà per l'attestazione del diritto di voto.

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale).

Luogo: _____ Firma autografa: _____

Data: _____ Qualità ufficiale: _____

Bollo ufficiale:

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Monika Baumann, Haldenstr. 170, 8055 Zürich; Martin Bossard, Oberhubelstr. 52, 5742 Kölliken; Luigi d'Andrea, Faubourg Philippe-Suchard 21, 2017 Boudry; Fabien Fivaz, Rue de l'Avocat-Bille 12, 2300 La Chaux-de-Fonds; Regina Fuhrer, Aebnit 72, 3664 Burgistein; Daniel Graf, Dammerkirschstr. 44, 4056 Basel; Silja Graf, Kemptnerstr. 36, 8345 Adetswil; Martin Graf, Brüttenerstr. 12, 8307 Effretikon; Niklaus Gugger, Feldstr. 2, 8400 Winterthur; Hans Rudolf Herren, Highway 16, 23057, 95607 Capay, USA; Markus Johann, Schmidenmattweg 11, 4900 Langenthal; Barbara Küttel, Sälistr. 23, 6005 Luzern; Konrad Langhart, Breitenweg 1, 8477 Oberstammheim; Martin Ott, Schiiblestr. 4, 8537 Uerschhausen; Martina Munz, Fernsichtstr. 21, 8215 Hallau; Noemi Peter, Chalenstr. 7, 8123 Ebmatingen; Pia Ramseier Soulémane, Alte Bernstr. 76, 3075 Rüfenacht; Vanessa Renfer, Chemin du Rafour 9, 2073 Enges; Alfred Schädeli, Oberdettigenstr. 9, 3043 Uettiligen; Alexander Tschurtschenthaler, Lyss-Str. 64, 2560 Nidau; Ruedi Vögele, Hintergasse 19, 8213 Neunkirch; Ronald Vonmoos, Obfalken 30, 6030 Ebikon

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 120 cpv. 1^{bis} e 3–6

^{1bis} Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche.

³ La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi.

⁴ Chiunque mette in commercio organismi geneticamente

modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi.

⁵ La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza.

⁶ Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)

Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1^{bis} e 3–6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.



Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari
Per la protezione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente!
Ulteriori informazioni, fogli firma e consigli per la raccolta si trovano su www.protezione-degli-alimenti.ch

Questo formulario - anche se compilato solo in parte - deve essere rispedito il più presto possibile al seguente indirizzo:

Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari
Casella postale 866
9430 St. Margrethen